

Quesito sulla redazione dei pareri per la progressione in carriera dei magistrati.

(Risposta a quesito del 18 maggio 2000)

Il Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 18 maggio 2000,

- visto il quesito presentato con nota in data 22.2.2000 dal dott., giudice del Tribunale di Milano, il quale ha evidenziato due elementi che, a suo avviso, concorrono ad incidere sulla procedura di valutazione di progressione in carriera, in specie: "il primo, la lontananza del periodo di tempo oggetto della valutazione (elemento insuperabile e comune a tutti i pareri), il secondo, la soluzione di continuità, nel rapporto di lavoro con il redattore del parere, tra il periodo oggetto della valutazione e il momento della valutazione (eventuale e proprio del presente contesto).

Se infatti tutti i pareri devono estendersi a periodi di tempo lontani appare evidente che con il concorrere dell'interruzione del rapporto di lavoro con il magistrato (per le esposte ragioni: trasferimento del capo dell'ufficio, nuova nomina di nuovo capo dell'ufficio, trasferimento del magistrato) interviene un fattore eventuale che comporta una maggiore difficoltà nella redazione del parere.

Ove si consideri il carattere indubbiamente articolato delle richieste valutazioni per il numero di parametri sui quali il capo dell'ufficio è tenuto a redigere il parere (preparazione e capacità, laboriosità, diligenza, equilibrio, indipendenza e imparzialità) si può comprendere come il parere redatto con riferimento ad un tempo lontano o comunque non vicino (secondo la situazione presupposto dal presente quesito rispettivamente 4/7 anni o 2/4 anni) *nell'ipotesi in cui sia venuto meno il rapporto di lavoro con il magistrato* può risultare di una consistenza inferiore rispetto a quella del parere redatto (pur sempre con riferimento ad un periodo di tempo lontano ma...) in ipotesi di continuità di lavoro con il magistrato in valutazione. Ciò per la evidente maggiore difficoltà di *individuare*, a distanza di anni e con un interrotto rapporto di lavoro, i *dati caratteristici e rilevanti* dell'attività del magistrato in valutazione.

Ed inoltre:

- che vi può essere disparità tra magistrati che hanno incontrato la disponibilità del capo dell'ufficio alla redazione del parere nella immediatezza della conclusione di un certo periodo e i magistrati che non hanno incontrato quella disponibilità e ai quali il parere è stato giustamente rifiutato (in attesa delle future richieste da parte dell'organo a ciò delegato);
- che le esposte difficoltà potrebbero essere in parte superate se fosse *non solo consentito al magistrato di richiedere al capo dell'ufficio ma individuato come obbligatoria per quest'ultimo e ai fini dell'inserimento nel fascicolo personale del magistrato, la*

formulazione di un parere al termine di taluni brevi individuabili periodi di lavoro da valere ai fini delle future valutazioni per la progressione in carriera";

- considerato che la circolare sui pareri dei Consigli Giudiziari n. 1275 del 22.5.1985 espressamente prevede: "In caso di trasferimento del magistrato ad altro distretto il C.S.M. darà immediata comunicazione della delibera al C.G., il quale, prima della trasmissione del fascicolo personale, formulerà un parere parziale.

Il parere va formulato con l'osservanza delle indicazioni di questa circolare, in quanto compatibili, sulla base dei dati già esistenti nel fascicolo e di quelli che il C.G. ritenga necessario raccogliere per integrarli.

Il parere parziale non va formulato se il magistrato ha prestato servizio nel distretto per meno di due anni o se il C.G. ha espresso un qualsiasi parere sul magistrato da meno di due anni, salva diversa richiesta del C.S.M.. Copia del parere parziale va trasmessa all'interessato e al C.S.M. prima della trasmissione del fascicolo personale al C.G. competente a seguito del trasferimento. L'interessato ha facoltà di formulare le proprie osservazioni entro 30 giorni";

- che tale previsione fa salva l'esigenza di acquisire e comunque di "accantonare", anche in vista di una successiva valutazione di progressione in carriera, una fonte specifica di conoscenza che altrimenti potrebbe essere perduta nel caso di trasferimento del magistrato, in relazione alle caratteristiche oggettive e soggettive dell'attività svolta nell'ufficio di provenienza;

- che nulla è previsto invece dalla suddetta circolare in ordine all'onere di redazione di pareri da parte del dirigente in occasione del suo trasferimento, o comunque di cessazione dall'incarico, nei confronti dei magistrati appartenenti al suo Ufficio, ove non siano prossime le scadenze dei periodi relativi alle valutazioni di professionalità;

- che ciò ad avviso della Commissione è coerente con le linee ispiratrici della suddetta circolare che ha inteso eliminare o comunque ridurre al massimo gli aspetti di apprezzamento soggettivo nella redazione dei pareri ed ha ribadito e individuato i parametri oggettivi sulla cui base gli stessi devono essere redatti, specificando che "la motivazione comporta la dimostrabilità dei dati di fatto e degli elementi valutativi su cui si fonda, intesa come possibilità di riscontrare tali dati e ripercorrere l'iter logico delle valutazioni medesime";

delibera

di rispondere per le ragioni sopra esposte, al quesito del dott.giudice del Tribunale di, nel senso che:

"non può essere individuata come obbligatoria per il capo dell'ufficio e ai fini

dell'inserimento nel fascicolo personale del magistrato la formulazione di un parere al termine di taluni brevi individuabili periodi di lavoro da valere ai fini delle future valutazioni per la progressione in carriera, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge e dalla circolare deliberata dal Consiglio Superiore della Magistratura il 22 maggio 1985 n. 1275".